Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 agosto 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *Gratuita* distribuzione della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume IV - anno 1936 edizione normale, nonchè del fascicolo 1° all'8°, volume II - anno 1937, dell'edizione economica, e indici e copertina del volume IV, anno 1936, edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - Palazzo di Via Arenula - Roma - nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 dicembre 1936-XV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 dicembre 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor de Goyzueta Guido, fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 dicembre 1936-XV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 novembre 1915, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Giusteschi Napoleone, fu Nicola.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 dicembre 1936-XV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 13 marzo 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Levi Ulrico, di Teofilo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 gennaio 1937-XV., sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 maggio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Lombardo Sebastiano, di Sebastiano.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 gennaio 1937-XV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 aprile 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Riva di Villasanta Annibale Paolo, di Annibale.

(2615)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1240.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1241.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale con le seguenti modificazioni:

All'art. 6, comma *a*), dopo la parola « ingegneri » è aggiunta la parola « architetti ».

Nella tabella V, dopo la parola « ingeguere » è sempre aggiunta la parola « architetto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1937-XV, n. 1242.
Riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che istituisce la Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, relativi agli organici della Milizia nazionale forestale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere ad un riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* degli organici della Milizia nazionale forestale, di cui al R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA *A*.

Tabella organica degli Ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Ufficio	Grado	Numero dei posti
Console generale	5°	1
Consoli	6°	17
Primi seniori	7°	17
Seniori	8°	32
Centurioni	9°	120
Capi manipolo	10°	190
	Totale	377

TABELLA *B*.

Sottufficiali e truppa della Milizia nazionale forestale.

Grado	Numero dei posti
Marescialli maggiori	35
Marescialli capi	56
Marescialli ordinari	187
Brigadieri	201
Vice brigadieri	213
Militi scelti	345
Militi	3.074
Allievi militi	112
Totale	4.223

Art. 2.

Gli aumenti di posti fissati con il presente decreto per i singoli gradi, in confronto delle precedenti tabelle organiche, avranno effetto in ragione della metà a partire dall'esercizio finanziario 1937-38 e per l'altra metà dall'esercizio 1938-39.

L'assetto dei Comandi e Reparti territoriali sarà effettuato nei limiti degli organici.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38, le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1243.
Provvedimenti per la produzione della gomma sintetica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare particolari provvedimenti per favorire il programma di autarchia della Nazione, anche per l'approvvigionamento della gomma;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la produzione della gomma sintetica nel Regno, nei Possedimenti e nelle Colonie, il Governo del Re è autorizzato:
a) a modificare il regime doganale dei prodotti compresi sotto la categoria XLIII della vigente tariffa;
b) a consentire l'esenzione dai dazi doganali per l'importazione di macchinari e materiali occorrenti per la produzione della gomma sintetica;
c) a consentire altre agevolazioni fiscali sulle materie prime adoperate per la produzione della gomma sintetica;
d) a concedere sovvenzioni, sussidi e contributi per favorire la produzione e l'impiego della gomma sintetica.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con enti o società al fine di facilitare studi ed esperimenti ed ogni altra iniziativa diretta a promuovere la produzione nazionale della gomma sintetica, concorrendo nella spesa all'uopo occorrente sino all'importo massimo di 3 milioni di lire, in ciascuno dei cinque esercizi dal 1937-38 al 1941-42.
I relativi stanziamenti da farsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno disposti con decreti del Ministro per le finanze.
Le ulteriori assegnazioni occorrenti per le concessioni previste nel precedente articolo 1, lettera *d*), saranno disposte annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 181. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1244.
Radiazione temporanea dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave sussidiaria « Urano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 24 marzo 1932-X, n. 341, che reinscriveva nel quadro del naviglio da guerra la Regia nave sussidiaria « Urano »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa, a decorrere dal 16 aprile 1937-XV, l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave sussidiaria « Urano », data in gestione alla Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1245.
Determinazione del prezzo di vendita al pubblico della sigaretta « Maryland Speciale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge organica sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Visto il R. decreto 17 luglio 1931, n. 1033, con cui alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali veniva aggiunta la sigaretta « Maryland Speciale »;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta « Maryland Speciale » è stabilito in L. 250 al chilogrammo e, cioè, in centesimi 25 per ogni sigaretta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 1246.

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare un fabbricato in Sampierdarena.

N. 1246. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria viene autorizzata ad acquistare in Sampierdarena il fabbricato sito in via Monti, n. 6, da adibire a sede della Delegazione di Sampierdarena, nonchè ad accettare la donazione della somma di L. 80.000 disposta in suo favore dalla Cassa mutua aziendale « Ansaldo » per concorso nelle spese di acquisto del fabbricato predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 29 maggio 1937-XV, n. 1247.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di San Remo dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio con Casa generalizia in Parigi.

N. 1247. R. decreto 29 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di San Remo dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio con Casa generalizia in Parigi, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del valore approssimativo di L. 260.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 29 maggio 1937-XV, n. 1248.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cistercensi di Santa Susanna con sede in Roma.

N. 1248. R. decreto 29 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cistercensi di Santa Susanna con sede in Roma, via XX Settembre, n. 14.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - *Anno XV*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda predetta è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2594)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Calceranica (Trento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Calceranica (Trento);

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Calceranica (Trento) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2592)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila);

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2596)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna);
Considerato che la situazione della predetta Cassa agraria rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2598)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale operaia di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale operaia cattolica di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), in esito ad istanza dell'assemblea dei soci della Cassa stessa;
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale operaia cattolica di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2601)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teulada (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Mulas dott. Salvatore fu Paolo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teulada (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2602)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Graffignano (Viterbo), Grotte S. Stefano (Viterbo), S. Michele in Teverina (Viterbo), S. Giovanni in Bieda (Viterbo) e di Bomarzo (Viterbo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Sensi dott. Enrico per la Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo);

Guancini Felice per la Cassa comunale di credito agrario di Grotte S. Stefano (Viterbo);

Mazzoli Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di S. Michele in Teverina (Viterbo);

Gasbarri Girolamo fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di S. Giovanni di Bieda (Viterbo);

Vittori Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Bomarzo (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2603)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Assunzione della gestione dei patrimoni delle Casse comunali di credito agrario di Colledimezzo e di Pietraferrazzana (Chieti) da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decretolegge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Colledimezzo e Pietraferrazzana (Chieti) non sono in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La gestione dei patrimoni delle Casse comunali di credito agrario di Colledimezzo e Pietraferrazzana (Chieti) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività degli Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2604)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Giulianova (Teramo) da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1937, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Giulianova (Teramo) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Giulianova (Teramo) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2605)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza) da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, che dovrà prendere in

consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2606)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bova Superiore (Reggio Calabria) da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1937, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bova Superiore (Reggio Calabria) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bova Superiore (Reggio Calabria) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2607)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1937-XV.
Norme per la importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la semente;

Visto il parere del Ministero delle corporazioni, del Ministero delle finanze e del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera c), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1937-38 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa per provenienza da Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum; Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris.

Le patate dovranno inoltre provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'Istituti degli Stati di provenienza e riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi dei fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione con una tolleranza complessiva al riguardo del 3 %.

Art. 3.

Le licenze all'importazione di patate da semina sono rilasciate dal Ministero delle finanze su proposta del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute. La R. Stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, fisserà le norme per il controllo fitosanitario agli effetti della definitiva importazione nel Regno.

Art. 4.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito fra le organizzazioni di categoria interessate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente decreto. Dette organizzazioni, ciascuna per la propria competenza, faranno l'assegnazione in favore degli enti agrari, agricoltori e ditte commerciali inscritte all'albo degli esportatori.

Per queste ultime dovrà darsi la preferenza a quelle ditte che risultino abituali esportatrici di patate sui mercati esteri e che presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

Le proposte di assegnazione ai singoli concessionari saranno trasmesse per il visto alla R. Stazione di patologia vegetale e successivamente per l'approvazione al Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, il quale provocherà dal Ministero delle finanze la concessione delle relative licenze.

Art. 5.

Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 6 che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1937 alla Confederazione fascista degli agricoltori o alla Confederazione fascista dei commercianti, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, oppure una ditta commerciale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e la relativa classifica di produzione, il quantitativo che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta R. Stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a questa ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni, con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, e che infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla organizzazione di categoria di cui fa parte (Confederazione fascista degli agricoltori o Confederazione fascista dei commercianti), in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3, e nella misura che sarà fissata nelle norme dettate dalla R. Stazione di patologia vegetale. Le singole organizzazioni provvederanno a rimettere alla R. Stazione suddetta, entro 15 giorni dall'avvenuta assegnazione, l'importo complessivo corrispondente ai quantitativi assegnati.

Art. 6.

È data facoltà alla R. Stazione di patologia vegetale di esercitare, anche con sopraluoghi ai magazzini ed alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla R. Stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli enti agrari, gli agricoltori e le ditte commerciali autorizzati alla importazione hanno obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 7.

La Commissione incaricata della ripartizione del contingente di cui all'art. 1 fra le organizzazioni di categoria interessate, sarà presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario del Ministero delle corporazioni, da un funzionario del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, dal direttore della R. Stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Art. 8.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal servizio fitopatologico dello Stato di origine e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, nonchè da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 9.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 1938 e dovrà avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio, Postumia, Trieste, Genova, Savona, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

Art. 10.

La concessione della licenza ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla R. Stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel comune di . . . . , provincia di . . . .;

2° che, le colture anzidette sono immuni da seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris;

3° che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di Doriphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione:

Varietà delle patate . . . .

Classifica di riproduzione (originali, 1° riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .

Peso della spedizione . . . .

Specie dell'imballaggio . . . .

N. dei colli . . . .

Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . . .

N. del vagone . . . .

Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .

Nome ed indirizzo del mittente . . . .

(Timbro) Firma del delegato del Servizio fitopatologico:

(1) Nome dell'Ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . . certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . .

e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . sono (3) . . . .

e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

Firma . . . .

(Timbro)

Data . . . .

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuti dallo Stato di origine che controllava le colture delle patate.

(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di prima riproduzione, riproduzione riconosciuta.

(2638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Cremona.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 luglio 1937-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno da servire per la costruzione della nuova sede della Casa della Madre e del Fanciullo in Cremona.

(2523)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Denunzia per smarrimento di ricevute titoli.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 130

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1419 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Caccioppoli Carlo — Titoli del Debito Pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 2.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1420 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Caccioppoli Carlo — Titoli del debito pubblico: un certificato consolidato 3.50 per cento — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1421 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Aicev. — Intestazione Caccioppoli Carlo — Titoli del debito pubblico: 2 certificati debiti Sicilia per L. 442,51 rendita.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 27 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ghizzoni Francetta di Luigi — Titoli del debito pubblico: 2 certificati redimibile 3,50 per cento — Capitale L. 2.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1239 — Data: 13 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Airaldo Celidonio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie 3 per cento — Capitale L. 82.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA

(2431)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Calceranica (Trento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Calceranica (Trento) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il sig. Carlo Jellici fu Valentino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Calceranica (Trento) ed i sigg. Angelo Donati fu Gregorio, Egidio Martinelli fu Antonio e Giuseppe Nenes fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2593)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione, regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. dott. Giovanni Glisenti è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona) ed i sigg. Maragna Francesco Ferruccio fu Alessandro, Sacconian Alipio di Pietro e Valentini Pasquale fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2595)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Raffaele Ferri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila) ed i sigg. Italo Angelini fu Francesco, Costantino Mastrogiuseppe di Panfilo e Giovanni Rosati di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2597)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il cav. avv. Salvatore Gangitano fu Raimondo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna) ed i sigg. dott. Giuseppe Mattina fu Antonino, cav. Onofrio Virone fu Luigi e dott. Angelo Ippolito fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2599)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale operaia di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale operaia cattolica di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il signor Amedeo Isidori è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale operaia cattolica di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) ed i signori Gaetano Evangelisti, Francesco Cifola e Giulio Fondato sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2600)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il dott. rag. Ettore Ceserani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona) ed i signori conte Carlo Premoli, Erminio Meazzi e Pietro Bergomi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2626)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di comissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale commissario (grado 4°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1934, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, e aumentati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o di laurea rilasciata da uno dei Regi istituti superiori di commercio e istituti equiparati o di laurea in scienze sociali, economiche o politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadino italiano;

b) essere inscritto ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili;

c) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la Causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi, è aumentato di quattro anni;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dai seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda):

1° estratto per riassunto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o certificato di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario - o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia - del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

7° copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi, i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) oppure certificato di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8° diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9° fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende;

10° documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di merito - i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 dicembre 1935, n. 2111; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la Causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

11° ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certifi-

cato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare sempre entro il termine anzidetto la sola domanda al Comando militare da cui dipendono, od all'Autorità civile del luogo di residenza che la trasmetteranno d'urgenza direttamente al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) facendo risultare la data di presentazione ed unendovi esplicita dichiarazione che alla data stessa il militare è residente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, essere presentati dal concorrente prima che abbiano inizio gli esami.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre amministrazioni.

Tuttavia è in facoltà del Ministero di accogliere le domande di militari in servizio che pervenissero per via gerarchica oltre il termine suddetto, purchè risultino presentate tempestivamente con tutti i documenti prescritti, alle competenti autorità.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nel giorno in cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 9.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 14 ventesimi nelle prove scritte e non meno di 12 ventesimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di dodici ventesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 10.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 30° compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunziatari.

Salvo nuove disposizioni che intervenissero in materia qualora le nomine di cui sopra dovessero effettuarsi posteriormente al 6 ottobre 1937-XV, i vincitori del concorso già ammogliati, saranno tenuti, sotto pena di decadenza dalla nomina, a dimostrare il possesso della rendita dotale nella misura (L. 3150 nominali) e con le modalità di cui alla legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455.

Art. 11.

I vincitori del concorso appena nominati tenenti commissari, potranno essere inviati alla R. Accademia aeronautica, per seguire un corso d'istruzione teorico-pratico, ultimato il quale raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

TABELLA A.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a tenente

nel Corpo di commissariato militare dell'Aeronautica

(ruolo di commissariato).

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Durata della prova
	Prove scritte	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	8 ore
2	Diritto amministrativo	8 ore
3	Diritto civile e commerciale	8 ore
4	Componimento in lingua francese (a)	8 ore
	Prove orali	
1	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	10 minuti
3	Diritto corporativo	10 minuti
4	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
5	Diritto internazionale	10 minuti
6	Legislazione aerea nazionale ed internazionale	10 minuti
7	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
8	Elementi di fisica e chimica	10 minuti
9	Lingua francese (a)	10 minuti

(a) Il candidato potrà, sempre però entro il limite complessivo delle 8 ore stabilite, fare l'esame scritto anche in altre lingue estere nonchè i correlativi esami orali della durata di 10 minuti per ciascuna lingua ed i punti rispettivi conseguiti, ove superino i punti medi delle prove obbligatorie; potranno costituire addendi nel calcolare separatamente i punti medi definitivi delle prove scritte e delle orali. In caso contrario non se ne terrà alcun conto.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Concetto e fonti del diritto amministrativo:

La funzione amministrativa. Concetto del diritto amministrativo. Attività giuridica e sociale dello Stato Fascista. Il fine supremo etico. L'accentuazione dell'attività statale dello Stato Fascista. Rapporti del diritto amministrativo con la scienza dell'amministrazione. Fonti del diritto amministrativo.

Concetto e organizzazione della pubblica amministrazione:

Concetto. Gli organi. Partizione della pubblica amministrazione. Organi dell'Amministrazione centrale attiva, consultiva e sindacatrice. Organi dell'Amministrazione locale d'ordine governativo e d'ordine autarchico: attività consultiva e sindacatrice. Amministrazione dirette ed indirette. Organi burocratici e collegiali. La gerarchia amministrativa.

I funzionari ed i pubblici impiegati:

Concetto. Natura del rapporto. La gerarchia. Lo stato giuridico degli impiegati pubblici. Nomina e giuramento. Dispensa dal servizio. Sanzioni disciplinari. Aspettative. Incompatibilità. Obblighi speciali dell'impiegato. Diritti degli impiegati. Stipendi e pensioni. Opere di previdenza per il personale civile e militare.

Teoria della responsabilità:

Responsabilità della P. A. Responsabilità verso la P. A.

Amministrazione centrale:

a) Ministeri;

b) Organi consultivi. Corpi tecnici. Consiglio di Stato. Cenno storico. Composizione. Funzionamento. I pareri. I contratti dello Stato;

c) Organi di controllo. La Corte dei conti. Il Regio decreto 18 novembre 1923 sulla Corte dei conti. Controllo preventivo di legittimità. Controllo posteriore. Controllo giudiziario. Organi speciali di controllo.

Amministrazione locale governativa:

Il Prefetto. Estensioni delle attribuzioni dei Prefetti. Le direttive dell'azione dei Prefetti, secondo la circolare del 5 gennaio 1927. Le Intendenze di finanza e gli Uffici finanziari.

Amministrazione locale autarchica:

Generalità e concetto:

a) gli enti corporativi. Natura giuridica delle associazioni sindacali riconosciute;

b) i Comuni. Concetto dei Comuni. Attribuzioni del Comune. Attività patrimoniale e finanziaria. Attività diverse. Municipalizzazioni. La riforma delle municipalizzazioni. Aziende speciali. Gestione ad economia.

Organi del Comune. Il Podestà. La Consulta. I segretari comunali. Il Governatorato di Roma.

Controlli dell'Amministrazione comunale. Generalità. Controlli preventivi di legittimità. Controllo preventivo di convenienza o tutela. La Giunta provinciale amministrativa. Controlli repressivi e sostitutivi;

c) le Provincie. La Provincia e le sue attribuzioni. Organi della Provincia. Il servizio ispettivo sulle Provincie e sui Comuni. La vigilanza politica. La dispensa degli impiegati.

Enti autarchici istituzionali:

1. Cenno sui lineamenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
2. Consigli provinciali dell'economia. Scopi di essi. Industria e agricoltura. Attribuzioni speciali dei consigli. Uffici provinciali dell'economia. Norme per la designazione dei membri delle organizzazioni sindacali.

Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica:

a) Cenni preliminari. Gli atti amministrativi. Classificazione. Caratteri. Vizi (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge). Distinzione tra i diritti ed interessi. Legge 20 marzo 1865 allegato *E*. Gli aboliti tribunali speciali del contenzioso amministrativo. La difesa degli interessi;

b) Tutela giurisdizionale dei diritti: competenza limitata delle autorità ordinarie giudiziarie. Giurisdizioni speciali amministrative;

c) La giustizia amministrativa - ricorsi semplici: rimostranza; ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Re. I ricorsi contenziosi. Scopi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840. La competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Competenza di legittimità del Consiglio di Stato; competenza di merito. Giurisdizione esclusiva. Competenze su questioni di diritti. Effetti della decisione del Consiglio di Stato. La Giunta provinciale amministrativa. Sua competenza di legittimità e di merito. Sua giurisdizione esclusiva;

d) I conflitti di attribuzione: concetti. Il vigente metodo risolutivo italiano.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Dottrina generale dello Stato:

Lo Stato: concetto. Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità. Varie concezioni dello Stato. Concetto dello Stato secondo la dottrina fascista. Forme di Stato e forme di Governo.

Funzioni dello Stato:

La divisione dei poteri: sua critica. Nuova concezione fascista. Il potere di governo e la distinzione delle funzioni.

Diritto costituzionale italiano:

Le origini: le fonti, lo Statuto. La legge sul Gran Consiglio del Fascismo. La legge sul Capo del Governo. La legge 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. I principi generali del Diritto.

Il potere esecutivo:

La monarchia: Il Re organo supremo dello Stato: sue attribuzioni: sanzione, promulgazione e pubblicazione delle leggi, attribuzioni relative all'attività del Parlamento, nomina dei funzionari. Comando delle Forze armate, funzioni nei rapporti internazionali, potere di grazia. Prerogative regie: inviolabilità ed irresponsabilità. Beni privati del Re e dotazione della Corona. Assegni speciali.

Il Primo Ministro ed il Governo del Re:

Concetto fascista del Governo. Nomina dei Ministri. Legge 1925: portata della riforma. Responsabilità dei Ministri verso il Capo del Governo. La Presidenza del Governo ed i Ministri. I Ministeri.

Il potere legislativo:

La Camera dei deputati. Il Governo rappresentativo. Vecchia concezione della rappresentanza politica: sua critica. Nuovo concetto fascista. La nuova Camera fascista dei deputati.

Funzioni ed organi del Parlamento. La dichiarazione del diritto. Leggi costituzionali e leggi ordinarie. Gli organi. Legislatura e sessioni. Funzione legislativa, ispettiva e finanziaria.

Il Senato. Sistema bicamerale. La nomina dei senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Le prerogative parlamentari. Procedimenti penali: arresto. Insindacabilità delle opinioni. Verifica dei poteri.

Il potere giudiziario:

La tutela del diritto obiettivo. Difesa del diritto subbiettivo. Divieto di autodifesa. La magistratura. Legge sull'ordinamento giudiziario. Magistratura ordinaria e magistrature speciali. I giudici naturali. L'art. 68 dello statuto.

DIRITTO CIVILE.

Nozioni del diritto. Origine e formazione del diritto positivo. Diritto soggettivo e oggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto positivo: in particolare la legge e la consuetudine. La codificazione. L'interpretazione del diritto.

Il diritto positivo nello spazio e nel tempo: retroattività e non retroattività della legge.

Le persone fisiche e le persone giuridiche. Capacità giuridica. In particolare la capacità delle pubbliche Amministrazioni.

La cittadinanza e la legislazione recente. Domicilio, residenza e dimora con particolare riguardo alla notifica degli atti alla pubblica Amministrazione. Assenza.

Dottrina delle cose. Beni demaniali e patrimoniali. Commerciabilità, consumabilità, fungibilità, divisibilità delle cose. Cose mobili ed immobili. Accessioni e pertinenze. Spese. Frutti. Università di fatto e di diritto.

Il diritto di proprietà: contenuto, forme, limitazioni, difesa. Modi di acquisto originari, e derivati dalla proprietà. La trascrizione. La concezione e la disciplina della proprietà nella legislazione fascista. Il condominio.

Servitù. Regole generali. Servitù personali e servitù prediali.

Il possesso: concetto, fondamento, varie specie, effetti, tutela. Prescrizione acquisitiva.

Le obbligazioni in generale: obbligazioni civili e naturali.

I subbietti delle obbligazioni: loro determinatezza. Promesse per pubblici proclami. I terzi. Pluralità dei subbietti attivi e passivi, obbligazioni parziarie e solidali.

L'oggetto delle obbligazioni. Obbligazioni di dare, fare e non fare. Prestazioni, transeunti e aventi tratto successivo. Obbligazioni divisibili e indivisibili. Obbligazioni alternative e facoltative.

Modalità eventuali delle obbligazioni. Le condizioni: specie ed effetti, in particolare della condizione risolutiva espressa o tacita, anche riguardo ai contratti con la pubblica Amministrazione. Il termine. Il modo.

Effetti delle obbligazioni: adempimento e inadempimento o inesatto adempimento. La mora. Il dolo e la colpa. Il caso fortuito e la forza maggiore, il risarcimento dei danni.

Fonti delle obbligazioni. Contratti: concetto, requisiti essenziali, interpretazione, effetti; nullità ed annullabilità.

I quasi contratti.

Delitti e quasi delitti. Responsabilità delle pubbliche Amministrazioni.

Garanzia delle obbligazioni: fideiussione, pegno, ipoteca, anticresi, diritto di ritenzione.

Estinzione delle obbligazioni: vari modi e norme relative. Prescrizione estintiva e presuntiva.

Prova delle obbligazioni, con particolare riguardo alle pubbliche Amministrazioni. Prove scritte e prove non scritte: varie specie e ammissibilità.

Il contratto di compra-vendita: elementi essenziali, varie specie. Effetti: il pericolo della cosa venduta, la tradizione, la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta; le obbligazioni del compratore. Risoluzione e rescissione nella compra-vendita; il riscatto convenzionale. Il patto di riservato dominio. La rescissione per causa di lesione.

La cessione dei crediti: requisiti ed effetti, specie nei rapporti con la pubblica Amministrazione.

La locazione delle cose. La locazione delle opere e sue varie specie. Il contratto collettivo di lavoro.

Il contratto di società: nozioni, effetti, scioglimento.

Il contratto di mandato.

I contratti reali: comandato, mutuo, deposito regolare e irregolare. Deposito necessario. Responsabilità degli albergatori. Sequestro giudiziario e conservativo.

La transazione.

DIRITTO COMMERCIALE.

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti di commercio: caratteristiche e distinzioni.

I commercianti: loro diritti e doveri. I libri di commercio.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare disciplina. I contratti fra persone lontane.

Le società commerciali: caratteri fondamentali e distinzioni. Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. L'importanza della necessità di pubblico interesse nella recente legislazione. La concentrazione delle aziende sociali. Le società cooperative e le recenti leggi. L'associazione in partecipazione.

I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. La cambiale: requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento, protesto, azioni ed eccezioni cambiarie.

La disciplina giuridica degli assegni bancari, assegni liberi, assegni coperti, assegni per viaggiatori, assegni circolari.

La mediazione e la legislazione fascista.

I contratti di mandato commerciale e di commissione. Rapporto institutorio. Rappresentanti di case estere. Commessi viaggiatori e commessi di negozio.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compra-vendita in materia commerciale. I contratti tipo.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua: norme fondamentali.

Il contratto di assicurazione, con particolare riguardo alla assicurazione contro i danni.

La prescrizione commerciale.

DIRITTO CORPORATIVO.

Nozioni preliminari. Lo Stato corporativo. Concetto giuridico, natura giuridica e forme. Stato, società e popolo. Stato e Nazione. Fini e mezzi dell'attività dello Stato. L'ordinamento sindacale corporativo.

Organizzazione verticale. Le associazioni sindacali. Sindacati. Concetti generali. Riconoscimento giuridico (art. 4 della legge) Ammissione dei soci. Effetti del riconoscimento. Fine dei sindacati.

Le associazioni di grado superiore. Unione di associazioni. Federazioni e Confederazioni. Gerarchie e poteri disciplinari. Vigilanza e tutela sulle associazioni di grado inferiore.

Il contratto collettivo di lavoro. Nozioni generali. Forme e requisiti formali del contratto. I controlli dello Stato sui contratti collettivi di lavoro. Effetti del contratto. Durata del contratto. Nullità ed annullabilità del contratto collettivo.

Organizzazione orizzontale. Il Ministero delle corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Vigilanza e tutela sulle associazioni sindacali.

Organi di collegamento. Organi centrali. Organi periferici.

Ordinamento giurisdizionale. I giudici. Competenza e controversia. L'azione sindacale. Il procedimento. Sentenze ed impugnative. Disposizioni penali.

ECONOMIA POLITICA.

Economia pura, economia applicata, politica economica. Economia statica ed economia dinamica.

Nozioni generali sui fenomeni economici. Piaceri e pene. Bisogni. Beni. Utilità. Costo. Risparmio.

Scambio in un mercato chiuso. Domanda. Offerta. Prezzo. Scambio in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Mercato: elasticità della domanda ed elasticità dell'offerta. Le caratteristiche del commercio al minuto.

Produzione. Considerazioni generali. Fattori della produzione. Legge delle proporzioni definitive. Principio dell'uguaglianza nella produttività marginale ponderata dai fattori produttivi dell'impresa e nel mercato. Costo di produzione: Variazioni del costo secondo la quantità di prodotto. Caratteristiche dei singoli fattori produttivi. Lavoro: offerta, domanda, mercato del lavoro, condizione statica e condizione dinamica, salario; sue forme e sue variazioni: migrazioni. Organizzazioni professionali, conflitti del lavoro, contratti collettivi. Capitale mobiliare. Capitale fisso e capitale circolante, offerta e domanda di risparmio, mercato del risparmio, interesse, circolazione interlocale del risparmio. Fattori naturali, rendita fondiaria, edilizia, mineraria. Rendita idraulica. La dinamica della rendita. Obiezioni alla teoria della rendita. Organizzazione della produzione impresa, forme delle imprese, imprenditori, profitto. Distribuzione territoriale delle imprese. Fusione ed associazione di imprese. Cartelli e *trust*.

Scambi internazionali. Teoria dei costi comparati. Regime doganale. Moneta. Requisiti. Funzioni. Domanda ed offerta di moneta. Valore della moneta e sue variazioni nel tempo: effetti economici e sociali. Vischiosità nei prezzi. Distribuzione internazionale dei metalli preziosi. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Biglietti convertibili e biglietti inconvertibili. Assegni. Regime del *gold excange, del bullion standard*, politica delle divise. Bilancia internazionale dei pagamenti.

Fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale. Inflazione. Deflazione. Cenni sulle riforme monetarie e postbelliche. Analisi della riforma monetaria italiana.

Banche. Banche di emissione, di credito commerciale, di credito mobiliare, di credito fondiario ed agrario. Operazioni di credito. Mercato monetario. Mercato finanziario. Rapporti creditizi internazionali.

Dinamica economica. Variazioni accidentali, stagionali, secolari, cicliche. Crisi, cause, svolgimento, varie teorie delle crisi.

Economia corporativa. Carta del lavoro. Politica economica fascista rispetto al lavoro.

Cenni sull'economia italiana. Economia agricola, industriale; commercio interno ed internazionale, trasporti, regime monetario. Organizzazione creditizia. Caratteri demografici dell'Italia: movimenti migratori. Politica demografica.

SCIENZA DELLE FINANZE.

Bisogni individuali e collettivi. Principi della cessione sociale. Bisogni collettivi ai quali provvede la libera privata iniziativa e bisogni collettivi cui provvedono di autorità lo Stato e gli Enti politici minori (bisogni pubblici). Caratteristiche differenziali.

Beni e servigi offerti dagli Enti pubblici. Domanda presunta ed offerta irrecusabile di molti beni e servigi. Condizione della domanda ed offerta per altri beni e servigi pubblici. Mezzi con i quali si provvede ai primi ed ai secondi.

Dei prezzi quasi privati e dei prezzi pubblici.

Formazione del patrimonio pubblico. Classificazioni delle attività e passività patrimoniali. Del Demanio privato come fonte di entrate originarie. Del Demanio fondiario, di quello mobiliare e di quello industriale e commerciale: loro sviluppo e tendenze.

Delle spese pubbliche (specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano). Classificazioni delle spese pubbliche con speciale riguardo alle spese della difesa interna ed esterna della Nazione. Causa dell'aumento delle spese pubbliche. Concetto e misura della pressione tributaria.

Le entrate pubbliche. Entrate ordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse, contributi. Classificazioni delle tasse e delle imposte. Criterio della ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini e del minimo sacrificio. Imposta proporzionale e progressiva. Principi amministrativi delle imposte.

Metodi di accertamento e di riscossione delle imposte e tasse. La remozione, la ripercussione, la evasione e l'ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette: imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile. Imposta complementare sul reddito e straordinaria sul patrimonio. Reclami e ricorsi.

Le imposte indirette: imposte sui consumi, sui trasferimenti o sulla circolazione delle ricchezze. Ragioni della coesistenza delle imposte dirette ed indirette.

Entrate straordinarie. Debito pubblico. Forme e modi di stipulazione, rimborso, conversione del debito pubblico. Il tesoro di guerra. La alienazione dei beni patrimoniali. L'emissione di carta moneta.

Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Problema della pressione relativa di un'imposta straordinaria e di un prestito.

La finanza locale. Le spese dei Comuni e delle Provincie. Le entrate.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

Nozioni fondamentali. Concetto e definizione del diritto internazionale. Fonti. Partizione della materia. Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.

Soggetti del diritto internazionale. Stati e loro classificazione. Stati e territori neutralizzati. Protettorati internazionali e coloniali. Colonie. Mandati internazionali. Formazioni e trasformazioni degli Stati. Diritti fondamentali degli Stati.

Oggetti del diritto internazionale. Territorio degli Stati. Mare libero e mare territoriale. Fiumi. Navi. Giurisdizione sulle navi.

Gli individui come obbietto del diritto internazionale. Cittadini. Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano in territorio straniero e fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi delle relazioni internazionali. Capi di Stati. Ministri degli affari esteri. Agenti diplomatici. Consoli. Altri organi. Diritti, prerogative e doveri.

I rapporti giuridici internazionali. Trattati. Loro requisiti, forma ed effetti. I fatti illeciti. Responsabilità internazionali degli Stati.

Procedimenti per risolvere le controversie internazionali. Mezzi pacifici: buoni uffici, mediazione, arbitrati. Società delle Nazioni. Mezzi coercitivi non bellici. Mezzi bellici. Principi fondamentali del diritto di guerra.

Diritto internazionale privato. Presupposti e definizioni. Fonti. Limite generale di applicazione delle leggi straniere. Diritto internazionale e diritto uniforme. Principali problemi di competenza legislativa. Le convenzioni dell'Aja.

LEGISLAZIONE AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Principi generali di diritto aeronautico. Cenni sulla Convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione; suoi rapporti con la legislazione interna. Commissione internazionale di navigazione aerea. Suoi scopi.

L'atmosfera e la sua libertà. Aeromobili. Nazionalità. Certificati di navigabilità. Giurisdizione cui sono soggetti. Registro nazionale.
Aeromobili di Stato. Militari. Privati. Contrassegni. Controlli. Personale di bordo. Brevetti. Licenze. Libretto di volo.
Circolazione aerea. Partenza. Atterramento. Rotte. Segnali. Servizio di polizia. Documenti di bordo. Aeroporti di Stato e privati. Campi di fortuna.
Trasporto di cose e persone. Trasporti vietati. Infortuni. Avarie. Sinistri. Danneggiamenti. Responsabilità. Risarcimento dei danni. Assicurazione.
Servizio doganale. Tasse. Ipoteca aeronautica e trascrizione. Disposizioni penali.
Cenni sul diritto di guerra aerea: le regole dell'Aja.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.
Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.
Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.
Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Intendenze di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali. Direzione generale del Tesoro. Sezione di tesoreria.
Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.
Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impiego; liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie dei mandati e loro pagamento. Spese fisse.
Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del Portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.
R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 178, circa modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.
Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Meccanica: Proprietà generali dei corpi. Moto uniforme e uniformemente variato. Composizione delle forze. Dinamometri. Macchine semplici; bilancie. Pendolo. Lavoro meccanico ed energia.
Idrostatica: Proprietà dei liquidi. Principio di Pascal; torchio idraulico. Principio di Archimede; determinazione del peso specifico.
Aerostatica: Proprietà degli aeriformi. Pressione atmosferica: barometri. Legge di Boyle. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe idrauliche.
Acustica: Produzione e propagazione del suono. Intensità e altezza dei suoni.
Termologia: Calore e temperatura. Termometri. Dilatazione. Calorimetri. Trasmissione del calore. Sorgenti di calore. Equivalente meccanico del calore. Cambiamenti di stato fisico.
Ottica: Propagazione e velocità della luce. Fotometri. Riflessione; specchi piani e curvi. Rifrazione: prismi, lenti. Cannocchiali. Microscopio. Dispersione della luce; sprettoscopio.
Elettrologia: Elettrizzazione per strofinio e per influenza; elettroscopi. Potenziale e capacità elettrica. Macchine elettrostatiche. Magneti: bussola. Pile elettriche e loro principali specie. Elementi della corrente elettrica; legge di Ohm. Azioni elettromagnetiche, galvanometri. Effetti chimici della corrente: elettrolisi e sue leggi. Effetti calorifici della corrente; illuminazione elettrica. Induzione: macchine di induzione. Cenni sulle onde elettromagnetiche.
Chimica generale: Fenomeni chimici; miscuglio e combinazione; conservazione della materia. Sostanze semplici e composte. Teoria atomica. Simboli e formole. Nomenclatura chimica; ossidi, anidridi, idrati, acidi, sali.
Metalloidi e loro composti: Idrogeno, ossigeno, acqua. Cloro, acido cloridrico. Bromo, iodio, fluoro. Zolfo, acido solfidrico. Composti ossigenati dello zolfo, acido solforico. Azoto; aria atmosferica. Ammoniaca, sali di ammonio. Ossidi dell'azoto; acido nitrico. Fosforo, arsenico, antimonio e loro composti. Boro, acido borico. Silicio. anidride silicica. Carbonio, suoi composti con l'ossigeno e con lo zolfo.
Composti organici: Serie grassa e aromatica. Metano e omologhi, etilene, acetilene. Alcolidi, aldeidi, acidi, ammine. Idrati di carbonio. Sostanze grasse. Benzolo e omologhi. Fenolo. Nitro benzolo, anilina. Acido benzoico e derivati. Naftalina e derivati; antracene.
Metalli e loro composti: Sodio, potassio e loro principali composti. Calcio, bario, stronzio e loro composti. Magnesio, zinco, mercurio e loro composti più importanti. Rame, argento, oro e loro composti. Alluminio e suoi composti. Piombo, stagno e loro principali composti. Cromo, manganese, ferro, cobalto, nichielio, platino e loro composti più importanti.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2611)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, relativo allo ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.
Gli ufficiali reclutati saranno assegnati alle diverse categorie di detto corpo nella seguente misura:
— 14 alle categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e ingegneri di armamento). Il Ministero si riserva di assegnare i vincitori all'una o all'altra categoria, tenendo conto delle loro aspirazioni subordinatamente alle esigenze del servizio;
— 10 alla categoria 2ª (ingegneri edili);
— 6 alla categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti).

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore (grado 3°).
Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, e con gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.
Inoltre agli ufficiali stessi spetta l'indennità di volo nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria in una scuola del Regno, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;
b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;
c) non aver superato il 30° anno di età alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista alla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di quattro anni;
d) risultare di buona condotta pubblica e privata;
e) avere l'idoneità fisica richiesta per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia, e per il servizio di volo.

Quest'ultima, almeno nella misura indispensabile per bene esercitare i compiti inerenti a tale servizio, secondo i criteri stabiliti dal Ministero.

Art. 5.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dei seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda):

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

5° certicato generale del casellario giudiziario, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario - o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia - del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certicato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certicato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

7° copia dello stato di servizio per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi, fra questi ultimi, i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8° diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea; vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9° uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea;

10° certificato comprovante di aver sostenuto, con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente);

11° fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati, nonchè fare esplicita dichiarazione della categoria di cui all'art. 1, alla quale intendono concorrere ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Italiana potranno presentare, sempre entro il termine anzidetto, la sola domanda al Comando militare da cui dipendono, od all'autorità civile del luogo di residenza che la trasmetteranno d'urgenza direttamente a questo Ministero (Direzione generale del personale militare) facendo risultare la data di presentazione e unendovi esplicita dichiarazione che alla data stessa il militare è residente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, essere presentati dal concorrente prima che abbiano inizio gli esami.

Art. 6.

Ai fini della graduatoria di cui all'art. 9 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) laurea in ingegneria aeronautica, ovvero diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche, conseguito presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato, o presso l'industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici (di pilota o di osservatore);

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente la enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito);

f) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

g) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano - a parità di merito - i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, e che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre amministrazioni.

Tuttavia è in facoltà del Ministero di accogliere le domande di militari in servizio che pervenissero per via gerarchica oltre il termine suddetto, purchè risultino presentate tempestivamente con tutti i documenti prescritti, alle competenti autorità.

Art. 8.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli ammessi al concorso saranno preventivamente sottoposti ad un esame psico-fisiologico presso un Istituto medico legale per la Regia aeronautica per accertare la idoneità al servizio militare ed al servizio di volo secondo le prescrizioni dell'art. 4 del presente bando.

I candidati potranno anche essere sottoposti a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Gli idonei saranno successivamente sottoposti da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto, a cinque esami sulle seguenti materie:

a) per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e di armamento):

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) disegno di macchina;
5) lingue estere (prova scritta);

b) per la categoria 2ª (ingegneri edili):

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) costruzioni civili (prova scritta);
4) disegno di architettura;
5) lingue estere (prova scritta);

c) per la categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti):

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) elettrotecnica (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) disegno di impianti e macchine elettriche;
5) lingue estere (prova scritta).

Negli esami scritti e nelle prove di disegno il candidato dovrà svolgere un tema, a sua scelta, fra due che gliene saranno proposti e consistenti in applicazioni della teoria.

Al presente bando sono allegati i programmi.

I temi verranno svolti dal candidato nei giorni stabiliti seduta stante e nel tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

E' in facoltà della commissione esaminatrice di permettere che i candidati, durante lo svolgimento dei temi, si servano dei manuali o di libri e di altri dati. Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20. Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12 punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove, i punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

— meccanica razionale	coefficiente 4
— meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni o elettrotecnica . .	» 4
— macchine termiche ed idrauliche o costruzioni civili	» 4
— disegno di macchine o disegno di architettura o disegni di impianti e macchine elettriche .	» 2
— lingue estere	» 1

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità di laurea;

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica, conseguita nel Regno, ovvero per il diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche conseguito presso la Regia scuola di ingegneria di Torino;

5 punti per ogni laurea conseguita nel Regno, oltre il titolo di studio che ha dato diritto di ammissione al concorso ed oltre quella di ingegneria aeronautica suddetta;

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico aeronautico;

4 punti per il brevetto di pilota militare;

2 punti per il brevetto di osservatore, e per il brevetto di pilota di aeroplano o di pilota premilitare o di pilota civile di 2° grado.

Da 1 a 4 punti da assegnarsi a giudizio insindacabile della Commissione complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 6.

Per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1 sarà fatta una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti ottenuti come sopra specificato. A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole categorie, nei limiti dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza ai numeri di posti messi a concorso nelle diverse categorie non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunziatari.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altra categoria, in aumento ai posti messi a concorso nelle categorie stesse, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Salvo nuove disposizioni che intervenissero in materia, qualora le nomine di cui sopra dovessero effettuarsi posteriormente al 6 ottobre 1937-XV, i vincitori del concorso, già ammogliati, saranno tenuti, sotto pena di decadenza dalla nomina, a dimostrare il possesso della rendita dotale nella misura (L. 3150 nominali) e con le modalità di cui alla legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455.

Art. 11.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nelle graduatorie di categorie, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Art. 12.

Coloro che saranno nominati tenenti del genio aeronautico potranno in seguito, a seconda delle esigenze di servizio, essere avviati ad una qualsiasi delle altre specializzazioni previste dalla legge.

Essi pertanto saranno tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Art. 13.

Gli aspiranti al concorso che abbisognassero di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) - Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMI DI ESAME

per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri).

1. — MECCANICA RAZIONALE.

(*Prova scritta*).

1) Vettori. Prodotto scalare e vettoriale. Momenti. Riduzione di un sistema ad un vettore ed una coppia. Asse centrale.

2) Derivata di un vettore e di un punto. Integrazione di un vettore. I tre vettori unitari: tangente, normale principale e binormale. Lavoro di un vettore. Gradiente di uno scalare.

3) Cinematica del punto. Velocità. Moto con velocità costante. Accelerazione. Componenti normali e tangenziali della accelerazione.

4) Moto con accelerazione data. Caso dell'accelerazione costante. Moto dei gravi. Moto piano.

5) Moto circolare. Moto armonico. Moto centrale. Moto elicoidale uniforme.

6) Cinematica dei moti rigidi. Caratteristiche dei sistemi rigidi. Moto traslatorio. Moto rotatorio.

7) Composizione dei moti rigidi ed in particolare di moti traslatori e rotatori. Moto rototraslatorio. Moto rigido generale. Moto istantaneo.

8) Moto assoluto e relativo. Velocità ed accelerazione nel moto relativo. Teorema di Coriolis.

9) Moti relativi particolari: rispetto ad una traslazione, rispetto ad una rotazione e rispetto ad un moto elicoidale uniforme.

10) Elementi della meccanica: forza e massa. Leggi fondamentali della meccanica. Forze speciali (posizionali, conservative, di gravità o dipendenti dalla sola velocità).

11) Equazioni del moto. Lavoro di una forza. Potenza. Quantità di moto. Impulso. Forza viva.

12) Unità fondamentale in meccanica. Sistema assoluto. Sistema C.G.S. Omogeneità delle grandezze meccaniche. Modelli meccanici. Regola di Newton.

13) Centro di massa di un sistema di punti materiali. Momenti statici. Baricentri di linee, di superfici e di volumi. Applicazioni. Teoremi di Guldino.

14) Momento d'inerzia di un sistema di punti materiali. Ellissoide d'inerzia. Assi e piani principali d'inerzia. Applicazioni.

15) Statica del punto materiale. Attrito. Equazioni cardinali della statica.

16) Statica dei sistemi rigidi. Sistema rigido con un punto fisso o con un'asse fisso.

17) Statica dei sistemi articolati e dei fili. Casi particolari. Catenaria omogenea.

18) Dinamica del punto materiale. Equazioni intrinseche. Moto rettilineo. Caduta dei gravi. Moto curvilineo.

19) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea liscia. Pendolo semplice. Piccole oscillazioni. Forza centrifuga.

20) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea con attrito o su una superficie senza o con attrito.

21) Generalità sul movimento dei sistemi materiali. Quantità di moto. Momento delle quantità di moto.

22) Equazioni cardinali della dinamica. Principio del moto del baricentro. Spostamenti effettivi o virtuali. Spostamenti rigidi. Grado di libertà.

23) Principio dei lavori virtuali. Principio di d'Alembert. Applicazioni. Integrale delle forze vive.

24) Dinamica dei moti rigidi. Lavoro. Forza viva. Quantità di moto. Momento delle quantità di moto.

25) Equazioni caratteristiche dei moti rigidi. Moto rigido attorno ad un asse fisso. Pendolo composto.

2. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.

(*Prova scritta*).

1) Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli. Teorema della conservazione del centro di massa.

2) Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta. Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

3) Teorema del d'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione. Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali, o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

4) Vari tipi di ruote dentate e di dentature. Vite perpetua e sua applicazione. Calcolo degli ingranaggi.

5) Applicazione del teorema del d'Alembert al movimento di rotazione. Azione di scuotimento. Effetti giroscopici.

6) Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione alle cammes.

7) Teorema delle forze vive e sue applicazioni. Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato. Parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.

8) Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi. Paranchi.

9) Regolatori e loro ufficio; staticità; stabilità; gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servo-motori.

10) Calcolo degli alberi di trasmissione. Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

3. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.

(*Prova scritta*).

1) Tensione e pressione. Flessione. Taglio. Torsione. Equazioni di stabilità. Lavoro di deformazione.

2) Casi composti di sollecitazione dei solidi elastici ad asse rettilineo. Flessione e taglio. Tensione o pressione e torsione. Flessione e torsione. Taglio e torsione.

3) Solidi a semplice curvatura. Tensioni tangenziali e normali.

4) Travature reticolati piane staticamente determinate. Vincoli. Travature caricate ai nodi e sulle aste. Cenno sulle travature nello spazio.

5) Travature reticolati piane staticamente indeterminate. Sforzi nelle aste. Spostamenti dei nodi. Teoremi derivanti dall'equazione dei lavori virtuali.

6) Solidi cimentati a tensione o pressione, flessione e taglio. Travature staticamente indeterminate.

7) Travi appoggiate alle estremità e percorse da carichi mobili. Travi a carico diretto ed indiretto. Trave continua percorsa da carico mobile.

4. — ELETTROTECNICA.

(*Prova scritta*).

1) Nozioni fondamentali di elettrostatica, del magnetismo, dell'elettromagnetismo. Leggi di Coulomb, di Ohm, di Kirchhoff, di Joule. Induzione magnetica ed elettromagnetica. Isteresi e grafici relativi. Legge di Lenz. Autoinduzione. Correnti alternate. Resistenza, capacità, autoinduzione variamente combinate nei circuiti a corrente alternata.

2) Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche nel sistema assoluto e nel sistema pratico. Apparecchi di misura per corrente continua e per corrente alternata.

3) Nozioni fondamentali di elettrochimica. Legge di Faraday. Polarizzazione. Tipi principali di pile ed accumulatori. Loro descrizione, funzionamento, rendimento, impiego.

4) Generatrici a corrente continua. Differenti tipi. Costruzione, caratteristiche interne ed esterne. Rendimento, sistema di eccitazione. Motori a corrente continua. Costruzione. Caratteristiche per i diversi sistemi di eccitazione. Sistemi di regolazione.

5) Trasformatori statici. Teoria, costruzioni, rendimento, impiego. Alternatori. Costruzione, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento.

6) Motori sincroni. Funzionamento e caratteristiche. Fattori di potenza. Sistemi di avviamento e accoppiamento. Motori asincroni a campo rotante. Costruzione, caratteristiche, rendimento. Regolazione e avviamento. Motori asincroni monofasi e motori per corrente alternata con commutatore. Macchine convertitrici.

7) Illuminazione elettrica. Sistemi diversi e nozioni relative ai consumi. Distribuzione di energia con corrente continua e con corrente alternata.

8) Circuiti oscillanti e risonanza. Valvola termoionica e sue applicazioni. Complessi trasmittenti e riceventi di onde elettromagnetiche. Generalità sulla costruzione e schemi.

5. — MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

(*Prova scritta*).

1) Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori saturi e surriscaldati. Teoria cinetica dei gas.

2) Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagrammi di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.

3) Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di afflusso dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.

4) Combustibili. Potere calorifico, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione.

5) Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione.

6) Generatore del vapore dei vari tipi. Caratteri differenziali. Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili. Gassogeni.

7) Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, cambiamenti di direzione e di sezione.

8) Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas. Moto nei condotti. Efflusso e moto nei condotti dei vapori. Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive.

9) Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.

10) Motrici idrauliche, espressione del lavoro. Turbine ad azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

11) Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento e calcolo. Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari. Studio della distribuzione. Diagrammi. Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici.

12) Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti. Macchine a vapore a corrente continua (tipo Stumpf). Legge di variazione dei movimenti di torsione sull'asse motore.

13) Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

14) Principali tipi di turbine idrauliche a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.

15) Turbine a vapore. Principio dell'azione e della reazione. Salti di velocità e di pressione. Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione. Classificazione e descrizione di tipi più conosciuti di turbine. Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine. Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori.

16) Pompe idrauliche a stantuffo. Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe rotative. Metodi di calcolo.

17) Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

18) Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo. Pompa ad aria di condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

6. — COSTRUZIONI CIVILI.

(*Prova scritta*).

1) Teoria del cemento armato. Leggi delle deformazioni. Calcolo di verifica e diretto degli elementi che comunemente si impiegano nelle costruzioni. Travi. Solai. Colonne.

2) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie. Limiti di pendenza. Raggi delle curve. Strade nazionali, provinciali e comunali. Ferrovie. Tramvie. Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte. Movimenti dei materiali. Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi. Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

3) Muri di sostegno. Ponti e viadotti. Fondazioni ordinarie e pneumatiche. Calcoli di resistenza. Armature. Gallerie. Tipi principali secondo la qualità dei terreni da attraversare. Metodi di attacco. Perforazione ordinaria e meccanica.

4) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi. Prove di materiali in officina. Prove statiche e dinamiche.

5) Idrografia. Fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

6) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative. Imboschimento. Briglie. Arginature. Bacini di ritenuta.

7) Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali. Opere d'arte relative.

8) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili. Canalizzazione nelle città. Fognature.

9) Bonificazioni. Colmate naturali ed artificiali. Prosciugamento meccanico. Canali di scolo. Fognature dei terreni.

10) Opere marittime. Moli e dighe. Scali. Darsena. Bacini di raddobbo. Scivoli per idrovolanti. Ormeggi. Fari e fanali. Boe.

11) Costruzioni civili e rurali. Edifici pubblici. Hangars. Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

12) Volte e soffitti. Solai. Pavimenti. Coperture. Incavallature e centine in legno ed in ferro. Teorie. Pensiline. Pozzi neri.

13) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

7. — DISEGNO DI MACCHINE.

La prova consiste nel calcolare sommariamente e disegnare, seduta stante, e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine, o macchinari completi non molto complessi.

8. — DISEGNO DI ARCHITETTURA.

La prova consiste nel disegnare qualche particolare di costruzioni civili, o qualche opera completa semplice, o qualche elemento di decorazione nei vari stili architettonici.

9. — DISEGNO DI IMPIANTI E MACCHINE ELETTRICHE.

La prova consiste nel calcolare e disegnare particolari di macchine elettriche (dinamo, motori, alternatori, convertitori, trasformatori) o schemi di impianti elettrici (centrali di produzione o di conversione, quadri di distribuzione, schemi di stazioni R. T.).

10. — LINGUE ESTERE.

(*Prova scritta*).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani di argomenti di carattere tecnico, tolti da riviste francesi, inglesi e tedesche.

E' obbligatoria la sola traduzione dal francese mentre quelle dal tedesco o dall'inglese sono facoltative.

Soltanto per le prove facoltative è permesso l'uso del vocabolario.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2612)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di n. 200 ufficiali subalterni di complemento ad un corso d'integrazione presso la R. Accademia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di n. 200 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, provvisti del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante, ad un corso d'integrazione della durata di un anno scolastico, che avrà inizio presso la scuola di applicazione dell'Arma aeronautica presumibilmente nel gennaio 1938-XVI, per conseguire la nomina a sottotenente in S. P. E. nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, i quali siano in possesso del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante e:

1° siano nati posteriormente al 1° ottobre 1911;

2° abbiano prestato almeno 20 mesi di servizio come ufficiale pilota alla data del 31 ottobre 1937-XV;

3° siano, alla data del presente decreto, in servizio temporaneo nella Regia aeronautica, od abbiano compiuto nel biennio 1936-37 il prescritto periodo di allenamento, intendendosi come tale anche il richiamo in servizio temporaneo di volo e il servizio di volo prestato presso società civili esercenti scuole di pilotaggio e linee di navigazione aerea;

4° siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili;

5° posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione magistrale;

e) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale;

f) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto commerciale;

g) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

h) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Art. 3.

Gli ufficiali subalterni di complemento che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo debbono presentare, se in servizio, al proprio comandante di reparto, e se in congedo al comandante del rispettivo centro di reclutamento e di mobilitazione, regolare domanda in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare, non oltre il 31 ottobre 1937-XV, unendovi i seguenti documenti in carta legale:

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

3° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia pretura del luogo di nascita del candidato;

4° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di provincia, del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicanti l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

5° certificato di stato libero, o di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento dal quale l'atto proviene;

6° titolo di studio;

7° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di meriti - i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 dicembre 1935, n. 2111.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e i titoli allegati; quelli che non siano in servizio temporaneo dovranno altresì indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che siano in servizio temporaneo sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui ai nn. 2 e 3.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Italiana potranno presentare, sempre entro il termine anzidetto, la sola domanda al Comando militare da cui dipendono, od all'autorità civile del luogo di residenza, che la trasmetterà d'urgenza direttamente al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) facendo risultare la data di presentazione ed unendovi esplicita dichiarazione che alla data stessa il militare è residente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, essere presentati dal concorrente prima che abbiano inizio gli esami.

Art. 4.

I Comandi, ricevute le domande e constatatane, sotto la propria responsabilità, la regolarità, vi daranno corso per via gerarchica con tutta sollecitudine, unendovi: copia dello stato di servizio, il libretto personale e il libretto di volo; copia del verbale dell'ultima visita psicofisiologica, e, per gli ufficiali in servizio temporaneo, un dettagliato rapporto informativo sul servizio prestato, che, a conclusione, dovrà esplicitamente dichiarare se l'aspirante, per contegno, carattere, autorevolezza, cultura generale e professionale sia ritenuto idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Le autorità superiori dovranno anche esse esprimere in merito alle domande il loro parere favorevole.

Le domande con tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero, inderogabilmente entro 15 giorni dopo quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero non regolarmente documentate o dopo il termine stabilito, anche se presentate tempestivamente.

E' però in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso quei concorrenti le cui domande, presentate complete entro il termine predetto, siano pervenute al Ministero posteriormente, purchè non siano ancora cominciati gli esami.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso comunque di fare riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni o presso il Ministero od altri Enti aeronautici.

Per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda, salva l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, per i concorrenti che risiedono nell'Africa Italiana.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso, verranno chiamati nel dicembre p. v., a sostenere i seguenti esami:

1° una prova scritta di composizione italiana;
2° una prova orale di matematica;

in conformità dei programmi contenuti nella circolare n. 191 del giornale ufficiale del 1926, ed allegati al presente bando di concorso.

Per essere giudicati ammissibili al corso d'integrazione i concorrenti dovranno riportare una media complessiva di almeno 12/20, con una votazione nelle singole prove non inferiore ai 10/20.

La graduatoria dei concorrenti verrà stabilita in base alla somma aritmetica delle singole classifiche riportate nell'esame scritto e nell'orale alla quale verranno aggiunti, eventualmente:

a) 3 punti per il diploma di laurea;
b) 1 punto per ogni sei mesi di servizio di volo (computati dal conseguimento del brevetto militare e trascurando le frazioni di tempo inferiori ai sei mesi);
c) 1 punto per ogni bimestre (trascurando le frazioni inferiori) di servizio prestato nell'Africa Orientale Italiana dal 1° luglio 1935 al 1° luglio 1937;
d) 5 punti per ogni medaglia d'oro al V. M. o V. A.;
e) 3 punti per ogni medaglia d'argento al V. M. o V. A.;
f) 2 punti per ogni medaglia di bronzo al V. M. o V. A.;
g) 1 punto per ogni croce di guerra al V. M.;
h) 3 punti per ogni promozione per merito di guerra.

I punti di cui sopra sono cumulabili fra loro.

A parità di classifica si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Gli esami avranno luogo, nei giorni e nelle località da stabilirsi dal Ministero, dinanzi ad apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La Commissione stessa procederà all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

I candidati non idonei e quelli classificati oltre il numero dei posti messi a concorso saranno rinviati senz'altro ai Reparti di provenienza.

I vincitori, prima dell'ammissione al corso, verranno sottoposti a visita psicofisiologica per accertare la loro idoneità incondizionata al volo e al servizio militare in Patria ed in Colonia.

Coloro che siano riconosciuti anche temporaneamente non idonei, non verranno ammessi al corso e, in loro luogo, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, altrettanti candidati classificati idonei dal 201° in poi.

Art. 7.

Gli ufficiali vincitori del concorso saranno ammessi al corso d'integrazione col grado rivestito.

Alla fine del corso, coloro che non supereranno i prescritti esami al primo scrutinio potranno essere ammessi ad un solo esame di riparazione di secondo scrutinio, purchè non siano stati riprovati in più di tre materie.

Al termine del corso d'integrazione gli idonei in ciascuna sessione saranno nominati sottotenenti, in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, con le modalità previste dall'art. 7 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Salvo nuove disposizioni che intervenissero in materia, gli idonei alla nomina già ammogliati saranno tenuti, sotto pena di decadenza della nomina stessa, a dimostrare il possesso della rendita dotale nella misura (L. 4900 nominali) e con le modalità di cui alla legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455.

Art. 8.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di allontanare dalla scuola di applicazione dell'arma aeronautica, su proposta del comando dell'istituto, quegli allievi che per deficienza negli studi o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che avranno determinato tale provvedimento.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO D'INTEGRAZIONE

(Circolare n. 191 del *Giornale Ufficiale* 1926)

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA.

Durata dell'esame: 4 ore.

L'esame consisterà nello svolgimento di un tema di coltura generale, formulato dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura.

Esame orale di matematica.

Tesi 1ª.

a) Sistemi di equazione di 1° grado. Calcoli dei radicali. Potenze con esponenti frazionari.
b) Proporzioni fra grandezze. La teoria delle similitudini nel piano. Inserzione nella ciconferenza del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare.
c) Le funzioni trigonometriche: seno coseno tangente. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

Tesi 2ª.

a) I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. La funzione a n per a positivo.
b) Teoria per la misura delle lunghezze e superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del circolo.
c) Relazione fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco. Formula di addizione degli archi.

Tesi 3ª.

a) Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione del calcolo di espressioni numeriche.
b) Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diedri triedri angoloidi.
c) Trasformazioni in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigonometriche.

Tesi 4ª.

a) Equazioni di 2° grado. Equazioni riducibili al 2° grado.
b) Poliedri. Poliedri equivalenti. Poliedri con volumi eguali.
c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi. Uso delle tavole trigonometriche.

Tesi 5ª.

a) Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.
b) La teoria della similitudine nello spazio.
c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Tesi 6ª.

a) Progressioni aritmetiche e geometriche.
b) Cilindro, cono e sfera. Aree volumi relativi.
c) Risoluzione dei triangoli rettilinei.

(2613)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a 18 posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;
Visto l'art. 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami a 18 posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive sue modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038 e con gli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) ovvero di diploma rilasciato da un Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) e che soddisfino inoltre alle seguenti altre condizioni:

a) siano per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;
b) siano inscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili;
c) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27° alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di quattro anni;
d) risultino di buona condotta pubblica e privata;
e) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, complete dei seguenti documenti:

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento, nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o certificato di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario - o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia - del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa delle eventuali interruzioni;
b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);
c) essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dal Vice segretario che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

7° copia dello stato di servizio per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornato, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi fra questi ultimi, i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva o di esito di leva (a seconda della classe cui il candidato appartiene per nascita), rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8° titolo di studio di cui all'articolo precedente, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9° fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende;

10° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di meriti — i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante la loro qualità.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare, sempre entro il termine anzidetto, la sola domanda al Comando militare da cui dipendono, od all'autorità civile del luogo di residenza che la trasmetteranno di urgenza direttamente a questo Ministero (Direzione generale del personale militare) facendo risultare la data di presentazione e unendovi esplicita dichiarazione che alla data stessa il militare è residente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, essere presentati dal concorrente prima che abbiano inizio gli esami.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Tuttavia è in facoltà del Ministero di accogliere le domande di militari in servizio che pervenissero per via gerarchica oltre il termine suddetto, purchè risultino presentate tempestivamente con tutti i documenti prescritti, alle competenti autorità.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, e in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali, secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuta una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Art. 9.

La nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 18° compreso.

I concorrenti classificati in graduatoria oltre il 18° non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

Salvo nuove disposizioni che intervenissero in materia qualora le nomine di cui sopra dovessero effettuarsi posteriormente al 6 ottobre 1937-XV, i vincitori del concorso già ammogliati saranno tenuti sotto pena di decadenza dalla nomina a dimostrare il possesso della rendita dotale nella misura (L. 4900 nominali) e con le modalità di cui alla legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455.

Art. 10.

I vincitori del concorso, appena nominati sottotenenti di amministrazione potranno essere comandati a seguire presso le Regia Accademia aeronautica, un corso di istruzione teorico-pratico, ultimato il quale, raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Disposizioni speciali per i sottufficiali in servizio nella Regia aeronautica.

Art. 11.

Il limite di età per partecipare al concorso di cui al presente bando è elevato al 36° anno per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica, salvo la proroga di cui all'art. 3 da dimostrarsi con la presentazione del certicato di cui al n. 6° dell'art. 4.

I sottufficiali sono dispensati dal presentare qualsiasi documento, eccezione fatta per quello comprovante il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 3.

La domanda dovrà essere presentata al Comando di reparto da cui il concorrente direttamente dipende, nel limite di tempo stabilito dall'art. 4 del presente bando.

I Comandi riceventi daranno corso per via gerarchica alla domanda con ogni urgenza, allegandovi copia del foglio matricolare, mod. 59, copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni, unitamente ad un rapporto informativo sul servizio e sulle mansioni disimpegnate dal concorrente, dichiarando se il medesimo per autorevolezza, qualità militari e per condotta sia ritenuto meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a sottotenente in S.P.E.
nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Durata della prova
	Prove scritte	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	7 ore
2	Tema di ragioneria	7 ore
	Prove orali	
3	Diritto costituzionale ed amministrativo . . .	10 minuti
4	Diritto civile e commerciale	10 minuti
5	Economia politica, statistica, scienza delle finanze e diritto corporativo	15 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Lo Stato: concetto, forme e qualificazioni. La recente concezione italiana dello Stato.

Lo Statuto italiano e le sue origini.

Le nuove forme costituzionali e la legge sul Gran Consiglio del Fascismo.

Le forme di Governo. I poteri e gli organi dello Stato.

Il Re: poteri e prerogative.

Il Senato e la Camera dei deputati: loro costituzione, organizzazione, prerogative e funzionamento.

Il potere esecutivo. Il diritto di ordinanza.

Gli organi consultivi e di controllo del sistema costituzionale italiano.

Chiesa e Stato in Italia.

Rapporti fra lo Stato e gli individui. I diritti e i doveri principali dei cittadini e degli stranieri in Italia.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Il diritto amministrativo e le sue fonti dirette e indirette.
Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.
L'Amministrazione centrale. L'Amministrazione locale governativa e l'Amministrazione locale autonoma. Organi esecutivi, organi consultivi, organi di controllo.
I funzionari e gli impiegati pubblici.
Gli atti amministrativi. Sindacato e discrezionalità degli atti amministrativi.
L'attività della pubblica amministrazione in particolare: attività politica, giuridica e sociale.
Cenni sulla difesa dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei loro diritti (azione giudiziaria) o interessi (ricorsi semplici e contenziosi).

DIRITTO CIVILE.

Il diritto civile e le sue fonti. Interpretazione della legge. La legge nello spazio e nel tempo.
Le persone fisiche. Capacità di diritto e di agire. Cause modificative della capacità.
Termine della esistenza delle persone fisiche. Commorienza. Assenza.
Le persone giuridiche.
Il diritto di famiglia: matrimonio, figliazione, legittimazione e adozione. Rapporti personali e patrimoniali fra coniugi e fra genitori e figli.
La tutela e la cura.
Successione. Successione legittima e testamentaria in particolare. Accettazione e rinunzia della eredità. Legati e principali loro effetti.
La proprietà: concezione, limiti e difesa. Modi di acquisto e di perdita della proprietà.
Il possesso: sue forme, suoi effetti e sua difesa.
Le servitù: concetto, distinzioni principali, costituzione ed estinzione.
Le obbligazioni: varie specie di norme relative. Le fonti delle obbligazioni. Contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.
Adempimento e inadempimento delle obbligazioni.
Garanzie personali e reali delle obbligazioni.
La prova delle obbligazioni.
L'estinzione delle obbligazioni.
Principi generali relativi ai contratti di vendita, locazione, mandato, società, comodato, mutuo, transazione.

DIRITTO COMMERCIALE.

Il diritto commerciale e le sue fonti. Gli atti di commercio. I commercianti, loro diritti e doveri.
I mediatori. Rappresentanza, mandato, commissione.
Le società commerciali e la loro disciplina giuridica, con riferimento alle nuove norme emanate dal Governo italiano. Le associazioni.
I titoli di credito: in particolare, la disciplina della cambiale e delle varie specie di assegni.
Le obbligazioni commerciali. In particolare della vendita, del conto corrente, del deposito regolare ed irregolare, delle operazioni bancarie, dei contratti trasporto e di assicurazione delle varie specie
Fallimento e concordato preventivo.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA.

Concetti fondamentali dell'economia politica; desideri e bisogni. Utilità. Valore La ricchezza: beni e servizi.
La produzione della ricchezza. I cosidetti fattori della produzione· terra, capitale, intraprenditore e salariato.
Rapporti tra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole), e varietà di rapporti che ne nascono.
Interesse, rendita della terra, salari e profitti.
La circolazione. Genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo, valore e prezzo, domanda ed offerta.
La moneta. Cambi.
Credito: titoli di credito, istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni in borsa
Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo.
Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.
Le crisi economiche.
I principi fondamentali della statistica metodologica.
I fenomeni collettivi. Rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati, tabelle, diagrammi e cartogrammi.
La demografia. Stato e movimento della popolazione, l'emigrazione. La politica demografica dello Stato italiano, i censimenti.

SCIENZE DELLE FINANZE.

Concetto della scienza delle finanze. Relazioni di questo con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica.
Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle attività e passività patrimoniali. Del demanio fiscale.
Le spese pubbliche. Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano. Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali.
Le entrate pubbliche. Entrate straordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse e tributi di carattere misto. Ordinamento loro secondo le nostre leggi. Criteri di ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini. Entrate straordinarie. Debito pubblico. Forme e modi di stipulazione, rimborsi, conversione. La carta moneta. Le alienazioni dei beni patrimoniali.
Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Modi con cui si provvede al disavanzo.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLO STATO.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.
Procedimento per gli incanti e le licitazioni e trattative private. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ed economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.
Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.
Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali. Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali.
Direzione generale del tesoro. Sezione di tesoreria.
Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità.
Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.
Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno; liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie di mandati e loro pagamento. Spese fisse. Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Buoni del tesoro. Conti correnti. Contabilità speciale. Conti giudiziali.

DIRITTO CORPORATIVO.

I principi generali dell'ordinamento corporativo (il principio della collaborazione delle classi). L'organizzazione verticale e orizzontale delle forze della produzione; differenza tra sindacalismo e cooperativismo.
L'organizzazione verticale o sindacale — datori di lavoro e lavoratori liberi professionisti e artisti — altre categorie intermedie — enti pubblici e loro dipendenti — la federazione delle associazioni, vari gradi delle associazioni, organizzazione sindacale fascista.
L'organizzazione orizzontale o corporativa — la corporazione: composizione e poteri — il Consiglio nazionale delle corporazioni — il Ministero delle corporazioni.
La Carta del Lavoro. Storia e contenuto. Provvedimenti legislativi emanati in applicazione della Carta del Lavoro (decreto sulle controversie individuali del lavoro - decreto sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro - decreto sulla pubblicazione e deposito dei patti collettivi del lavoro).

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2614)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.